262.21
V63

EPISCOPORUM ET REGULARIUM

S. CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E REGOLARI

NORME

PER

L'ORDINAMENTO EDUCATIVO E DISCIPLINARE

DEI SEMINARI D'ITALIA

APPROVATE DALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PIO PAPA X

ALMA COLLEGE
262.21
LIBRARY
V63
Alma California

Varia-IV-232

BIBLIOTH. PRIVATA
P. PRAEP. GEN. S. J.

ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
—
1908

22432

SEGRETERIA

DELLA

SACRA CONGREGAZIONE

DEI VESCOVI E REGOLARI

Con l'intento di promuovere nel Clero un'istruzione più estesa e meglio adatta ai bisogni presenti, la S. C. dei VV. e RR. il giorno 10 Maggio 1907 emanò, con l'approvazione del Santo Padre Pio X, un Programma generale di studi per tutti i Seminari d'Italia. A formare però degni Ministri del Signore, oltre l'istruzione si richiede la più accurata educazione ecclesiastica, senza la quale l'opera del Clero riuscirebbe pressochè inefficace in mezzo al popolo cristiano. " *Lux enim doctrinae a clero in christiani populi ordines diffundenda vix dici potest quam magnam habeat utilitatem, si quasi e candelabro virtutis effulserit* ". (Leo XIII, Encycl. " *Officio sanctissimo* " 22 Dec. 1887). Per questa ragione Sua Santità, cui sta sommamente a cuore la formazione del Clero, commise altresì a questa S. Congregazione di studiare e proporre le norme che fossero giudicate più adatte a regolare in modo più uniforme ed efficace l'educazione ecclesiastica e la disciplina nei Seminari.

Queste " *Norme* ", compilate da apposita Commissione, esaminate ed approvate dalla prelodata Santitá Sua, vengono ora trasmesse agli Ordinarî, ai Superiori ed agli alunni, nella fiducia che, ben praticate, renderanno ai primi più agevole l'arduo e sublime ufficio di formare buoni operai nella vigna del Signore, ed ai secondi più facile e sicura la via per riuscire, quali devono essere, sacerdoti dotti e virtuosi. " *Oportet clerum doctrinae laude, et quod caput est, summa laude virtutis excellere, ut animas hominum conciliet sibi atque in observantiam adducat* ". (Leo XIII, Encycl. citata).

Roma, dalla Segreteria della S. C. dei Vescovi e Regolari, nella festa della Cattedra di S. Pietro, 18 gennaio 1908.

D. Card. FERRATA, *Prefetto.*

F. Giustini, *Segretario.*

APPROVAZIONE DEL S. PADRE

Quae in hoc libello, cui titulus " Norme per l'ordinamento educativo e disciplinare dei Seminari d'Italia " *a Sacra Episcoporum et Regularium Congregatione praescripta sunt, ab omnibus, ad quos spectat, servari et executioni demandari iubemus.*

Ex Aedibus Vaticanis, Kalendis Ianuarii Anno MCMVIII.

PIUS PP. X

NORME

PER

L'ORDINAMENTO EDUCATIVO E DISCIPLINARE

DEI SEMINARI D'ITALIA

PARTE PRIMA

DIREZIONE DEI SEMINARI.

Capo I.

Alta direzione.

Art. 1. L'alta direzione comprende i diritti e i doveri dei Vescovi sui Seminari in virtù della piena autorità conferita loro dal Concilio di Trento: « *Episcopus.... omnia et singula, quae ad felicem huius Seminarii profectum necessaria et opportuna videbuntur, decernere ac providere valeat* ». (Sess. XXIII, Cap. 18, De Reformat.).

Art. 2. L'alta direzione dei Seminari diocesani spetta dunque ai Vescovi di ciascuna diocesi; quella dei Seminari interdiocesani, al Collegio dei Vescovi che fanno parte del gruppo.

Art. 3. Le disposizioni del Concilio di Trento (Sessione XXIII, Cap. 18, De Reformat.) riguardanti l'ufficio dei Deputati del Seminario, rimangono nel loro pieno vigore per i Seminari diocesani. Ai Seminari interdiocesani è provveduto debitamente con il Collegio dei Vescovi.

Art. 4. È gravissimo dovere dei Vescovi di esercitare con premurosa diligenza l'alta loro direzione sui

Seminari. « *Seminaria clericorum iure sibi vindicant plurimas et maximas animi, consilii, vigilantiae vestrae partes* ». (Leo XIII, Encycl. « *Etsi Nos* » 15 Feb. 1882). E lo adempiranno attuando quanto prescrive loro il Concilio di Trento. « *Episcopi omnia opportuna et necessaria (ut pueri in disciplina ecclesiastica instituantur) constituent, eaque ut semper observentur, saepius visitando, operam dabunt* ». (Sess. XXIII, Cap. 18, De Reformat.).

Art. 5. I Vescovi, ai quali appartiene l'alta direzione del Seminario interdiocesano, si aduneranno almeno una volta all'anno, per esaminare la relazione del Rettore intorno allo stato morale, scientifico, igienico ed economico dell'Istituto, per prendere di comune accordo i provvedimenti necessari o utili; e, ordinariamente, ne affideranno l'attuazione al Vescovo della diocesi dove si trova il Seminario. Per assicurarsi poi del retto andamento dell'Istituto, si terranno in diretta corrispondenza con lui, potranno visitare gli alunni e tener corrispondenza per posta con i medesimi, come con i Superiori.

Art. 6. Al Vescovo, o al Collegio dei Vescovi, spettano la nomina ed il licenziamento delle persone addette alla direzione interna dei Seminari, d'intesa però col Rettore, quando si tratti dei suoi subalterni.

Art. 7. La scelta e la permanenza dei Superiori e Professori del Seminario sarà regolata dalle disposizioni emanate dalla S. Rom. Inquisizione il 28 Agosto 1907 [1] e confermate dalla Enciclica « *Pascendi dominici gregis* » [2] e dal Motu proprio « *Praestantiâ* » [3] del regnante Pontefice Pio X. Gioverà poi ricordare la raccomandazione che il sommo Pontefice Leone XIII di s. m. rivolgeva ai

[1] Cfr. Appendice II, 4.
[2] Cfr. Appendice II, 5.
[3] Cfr. Appendice II, 6.

Vescovi d'Ungheria: « *In iis (Seminariis) maxime evigilent curae et cogitationes vestrae: efficite ut, litteris disciplinisque tradendis, lecti viri praeficiantur, in quibus sanctitas cum innocentia morum coniuncta sit, ut in re tanti momenti confidere eis iure optimo possitis. Rectores disciplinae, magistros pietatis eligite prudentia, consilio, rerum usu prae ceteris commendatos, communisque vitae ratio auctoritate vestra sic temperetur, ut non modo nihil unquam alumni offendant pictati contrarium, sed abundent adiumentis omnibus quibus alitur pietas: aptisque exercitationibus incitentur ad sacerdotalium virtutum quotidianos progressus* ». (Enc. « *Quod multum* » 22 Aug. 1886).

Art. 8. I Vescovi non potranno permettere che gli alunni della loro diocesi facciano gli studi sia in privato, sia fuori dei Seminari da essi dipendenti.

Art. 9. I Vescovi faranno del tutto perchè il Seminario abbia un luogo di villeggiatura, dove gli alunni possano passare ricreandosi le vacanze autunnali. « *Vitandi periculi ratio suadet ut comparetur alumnis rusticatio ad feriandum, nec arbitrium relinquatur suae cuique ipsorum adeundae familiae. Multa enim pravitatis exempla manent incautos.... quo fit ut, in iuveniles cupiditates proni, aut ab incoepto deterreantur, aut sacerdotes futuri sint offensioni populo* ». (Leo XIII, Encycl. « *Paternae providaeque Nostrae* » 18 Sept. 1899).

Art. 10. Uno dei più gravi e delicati doveri dei Vescovi è la promozione dei chierici agli Ordini Sacri; perciò essi useranno tutta la diligenza per adempierlo fedelmente. « *Nell'ammettere gli alunni agli Ordini Sacri, si usi somma ponderazione, giusta l'ammonimento gravissimo di S. Paolo a Timoteo:* manus citò nemini imposueris. *In tuttociò conviene posporre qualsiasi altra considerazione, che sarebbe sempre da ritenersi inferiore a quella rile-*

vantissima della dignità del Sacro Ministero ». (Leone XIII, Lettera ai Vescovi d'Italia, 8 Dicembre 1902).

Art. 11. Per portare esatto giudizio intorno alle qualità morali degli Ordinandi, si avranno presenti il Decreto del S. Uffizio e i due documenti del sommo Pontefice Pio X citati al numero 7. Quanto poi all'età ed agli studi si seguiranno le norme seguenti:

Art. 12. La tonsura non si conferirà se non agli alunni che frequentano il corso di Propedeutica, e gli Ordini minori se non a quelli che già sono nei due primi anni di Teologia.

Art. 13. Nessuno, che pure abbia l'età prescritta dal S. Concilio di Trento, sarà ordinato suddiacono prima di aver compiuto il terzo anno di Teologia; diacono, prima della Pasqua del quarto anno; sacerdote, prima della fine del quarto anno medesimo. (Cfr. Art. 113). « *Sciant tamen Episcopi, non singulos in ea aetate constitutos debere ad hos ordines assumi, sed dignos dumtaxat et quorum probata vita senectus sit* ». (Conc. Trid. Sess. XXIII, Cap. 12).

Art. 14. Almeno un mese prima del giorno fissato per l'ordinazione, gli ordinandi faranno conoscere per iscritto al Rettore il loro desiderio. Se si tratta di alunni diocesani il Rettore presenterà le istanze al Vescovo che, dopo di aver preso le necessarie informazioni dai Parrochi e dai Superiori degli Istituti nei quali avessero prima dimorato, chiamerà a sè i membri della Commissione Tridentina, il Rettore e i Professori del Seminario per chiedere il loro avviso; quindi prese, secondo coscienza, le sue decisioni, spedirà la lista degli ordinandi al Rettore, che ne informerà gl'interessati, senza dar luogo agli esclusi di far reclami. Se poi si tratta di alunni estradiocesani, spedirà le domande ai rispettivi Vescovi, unendo il suo coscienzioso giudizio. I Vescovi, prese le opportune infor-

mazioni, come è detto sopra, o spediranno le dimissorie, o chiameranno i propri alunni per la sacra ordinazione, secondo che parrà loro opportuno.

Art. 15. Immediatamente prima della ordinazione, gli ordinandi dovranno fare un corso di spirituali esercizi, di dieci giorni per gli ordini maggiori e di cinque per i minori.

Art. 16. In tutto il resto si osserveranno le prescrizioni dei Sacri Canoni.

Art. 17. Per provvedere al retto andamento economico de' Seminari dichiarati interdiocesani verrà istituita una Cassa comune dal gruppo di Vescovi che formano l'ordinaria Conferenza episcopale.

Art. 18. Questa Cassa sarà costituita: *a)* da contribuzioni delle mense vescovili e de' Seminari diocesani, nella misura che verrà determinata nelle Conferenze; *b)* da eventuali risorse provenienti da speciali concessioni della S. Sede; *c)* da offerte del clero e de' fedeli.

Art. 19. L'Amministrazione di questa Cassa verrà affidata ad una Commissione composta di almeno tre membri da eleggersi nella Conferenza episcopale.

Art. 20. Per l'equa ripartizione dei fondi della Cassa suddetta tra i Seminari interdiocesani, l'assemblea dei Vescovi stabilirà le Norme particolari opportune.

Art. 21. La Commissione presenterà ogni anno all'Assemblea dei Vescovi i bilanci ed i conti consuntivi per l'approvazione.

Capo II.

Direzione interna.

Art. 22. La direzione interna dei Seminari spetta al Rettore, che sarà coadiuvato, per la parte disciplinare, da uno o due Vicerettori, secondo il numero degli alunni, e dai Prefetti di camerata; per la parte spirituale, dal Direttore di spirito; per la parte scientifica, dal Prefetto degli studi e dai Professori; per la parte amministrativa, dall' Economo.

Art. 23. Alle persone chiamate dal Vescovo, o dal Collegio dei Vescovi, a esercitare i detti uffici, competeranno tutti i diritti e doveri che son portati dalla natura stessa dell' ufficio e da legittima consuetudine. Qui si accennano sommariamente quelli di maggior rilievo.

Art. 24. Ciascun superiore sarà compreso del nobile e importante ufficio affidatogli, e si adopererà a tutt' uomo per compierlo con fedeltà, zelo, costanza e carità. A tutti siano presenti le parole del sommo Pontefice Leone XIII di s. m. nella Lettera ai Vescovi d' Italia dell' 8 Dicembre 1902: « *Importa grandemente che, a formare negli alunni del Santuario un' immagine viva di Gesù Cristo, nel che si assomma tutta l' educazione ecclesiastica, i moderatori e gl' insegnanti, alla diligenza e alla perizia propria del loro ufficio, congiungano l' esempio di una vita al tutto sacerdotale. La condotta esemplare di chi presiede, massime ai giovani, è il linguaggio più eloquente e persuasivo per ispirare negli animi loro il convincimento dei propri doveri e l' amore al bene* ».

§ 1. — *Del Rettore.*

Art. 25. Il Rettore è il Superiore immediato del Seminario: *omnium primus*, come si esprime S. Carlo Borromeo, il quale continua così: « *eique ceteri cuiuscumque ordinis, in functionibus munerum suorum ac in omnibus prorsus quae ad Seminarii referuntur utilitatem, obtemperare teneantur* ». (Inst. p. 2, c. 2). Il Rettore pertanto è come il centro da cui parte la vita del Seminario: a lui spetta la direzione interna, con tutti i diritti e i doveri per l'andamento morale, scientifico, igienico e materiale dell' Istituto.

Art. 26. Tutti gli altri ufficiali dipenderanno immediatamente da lui. Egli poi sarà sotto la dipendenza del Vescovo, con il quale dovrà essere in continua relazione per informarlo di tutto ciò che riguarda il Seminario, e non prenderà alcun provvedimento rilevante senza l'approvazione di lui.

Art. 27. Esplicherà la sua azione indirizzando e guidando i suoi collaboratori, con i quali conferirà almeno una volta al mese; prenderà da essi esatte informazioni dello stato della comunità; farà conto dei loro suggerimenti per ovviare ai possibili abusi e per promuovere la pietà e la scienza fra gli alunni.

Art. 28. Suo precipuo dovere verso gli alunni è di formarli ad una vita regolare e santa. Li dirigerà paternamente, cioè reggendoli con giusta severità e dolcezza: *fortiter et suaviter*. Egli, più che far uso di minacce e di castighi, sveglierà in essi il rispetto all'autorità, il sentimento del dovere, abituandoli a volere il bene liberamente, per via di persuasione e per impulso di coscienza,

e non per timore servile, giusta il consiglio di S. Paolo: *Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam...* [1] *facientes voluntatem Dei ex animo* [2].

Art. 29. Terrà quindi, di tanto in tanto, opportune conferenze agli alunni, per ammaestrarli ed esortarli nell'adempimento dei loro doveri e nella pratica delle regole di buona creanza. Per conoscerli poi direttamente e intimamente, non si contenterà di dare in privato a ciascuno ammonizioni e consigli, ma si troverà spesso in mezzo a loro come un padre amoroso, senza però perdere della sua autorità.

Art. 30. Nei limiti del suo ufficio, vigilerà sulla sincerità e sullo sviluppo della vocazione sacerdotale dei suoi alunni, tenendo dietro al loro progresso nella pietà, nella virtù, negli studi e in tutto ciò che riguarda lo stato ecclesiastico.

Art. 31. Per la parte disciplinare, eserciterà un'alta e generale vigilanza su tutto e su tutti, senza ingerirsi troppo nelle cose secondarie e minute, affidate ai suoi collaboratori. Mostrerà di aver fiducia in essi, concedendo una conveniente libertà d'azione. Farà sì che il principio d'autorità sia rispettato in tutta la sua pienezza, e che il regolamento venga osservato esattamente. Riservando ai suoi dipendenti le correzioni ordinarie, interverrà nei casi più gravi per fare le debite ammonizioni ed infliggere, quando il caso lo richieda, il castigo proporzionato.

Art. 32. Per la parte scientifica, invigilerà affinchè gli alunni traggano vero profitto dall'insegnamento. Esaminerà quindi opportunamente i registri, dove i Professori terranno notato i punti dei saggi quotidiani scolastici e della condotta di ciascun alunno; avrà il diritto di visi-

[1] S. Paul. *Ad Rom.* XIII, 5.
[2] S. Paul. *Ad Eph.* VI, 6.

tare le scuole e d'interrogare gli alunni, di assistere agli esami; e in fine d'ogni bimestre manderà le classificazioni al Vescovo, o ai Vescovi che fanno parte del gruppo.

Art. 33. Le paterne sollecitudini del Rettore avranno anche per oggetto la salute fisica degli alunni, assicurandosi per sè o per mezzo del Vicerettore che il vitto sia sano, che vengano osservate le norme igieniche e che sia convenientemente provveduto agli infermi ed a quelli che abbisognassero semplicemente di qualche riguardo.

Art. 34. Per la parte economica, avrà facoltà di ordinare le spese urgenti da lui reputate necessarie o utili al buon andamento del Seminario, consultandosi prima col Vescovo, quando le spese fossero di grave momento, avuto sempre riguardo allo stato finanziario dell'Istituto.

Art. 35. Avrà un registro generale di tutti gli alunni, nel quale, segnato il nome e cognome di ciascuno di essi e dei loro genitori, la diocesi, la patria, l'anno e il giorno della nascita e dell'ingresso in Seminario, gli studi fatti, quelli intrapresi, annualmente si noteranno la camerata, la classe, le eventuali uscite dal Seminario, l'esito degli esami finali e di quelli di riparazione, il giorno delle ordinazioni, i premi riportati, tutto ciò infine che si riferisce al progresso o regresso dell'alunno nella pietà, nello studio e nella disciplina.

Art. 36. In fin dell'anno presenterà al Vescovo una esatta relazione dello stato morale, scientifico, igienico ed economico dell'Istituto.

§ 2. — *Del Vicerettore.*

Art. 37. L'ufficio del Vicerettore è quello di coadiuvare il Rettore o di tenerne le veci, quando sia assente

o impedito. Il Vicerettore perciò, mostrerà speciale deferenza verso il Rettore, e si guarderà bene dal dar luogo a dispareri e dall'ostentare una inconsulta indipendenza da lui; si terrà sempre nei limiti d'azione assegnatigli, e coltiverà una sincera ed affettuosa soggezione verso il medesimo.

Art. 38. Al Vicerettore spetterà tutto ciò che riguarda la disciplina e l'osservanza del Regolamento. A lui incombe il dovere di una vigilanza particolare ed assidua su i Prefetti di camerata, su l'intervento degli alunni agli atti in comune, su la loro nettezza e su la pratica delle regole di buona creanza.

Art. 39. Si terrà in frequente relazione con i Prefetti per conoscere l'andamento della camerata loro affidata, e così provvedere secondo i bisogni, o da sè, o, in cose di maggior rilievo, d'intesa con il Rettore. A questo nulla terrà nascosto, e in giorni ed ore determinate, darà notizia di tutto, per ricevere norme e consigli ai quali si atterrà fedelmente.

Art. 40. Avrà cura di far provvedere agli alunni tutto ciò che essi debbono procurarsi a proprie spese, come libri, oggetti scolastici ecc., e vigilerà che nulla entri in Seminario, nulla sia consegnato agli alunni senza il suo permesso. Nel provvedere i libri userà massima cautela, ed in ciò procederà d'intelligenza con il Rettore.

§ 3. — *Dei Prefetti di Camerata.*

Art. 41. I Prefetti saranno scelti dal Rettore tra gli ecclesiastici più stimabili per pietà, studio, discernimento ed amore alla disciplina. Essi poi si studieranno di essere a tutti di esempio, compensando, se giovani, l'età con la saviezza.

Art. 42. Sarà loro precipuo dovere di trovarsi continuamente, eccettuato il tempo di scuola, con gli alunni affidati, esercitando in mezzo ad essi senza sussiego una sorveglianza prudente e discreta, affine d'impedire ogni inconveniente e conoscere bene il carattere e le qualità di ciascuno.

Art. 43. Essi impediranno assolutamente fra gli alunni la mormorazione e la critica, specialmente quando riguardi l'autorità; adoperandosi di spegnere in sul nascere le funeste faville di qualsiasi men retta tendenza.

Art. 44. Impediranno del pari gli scherzi di mano, le liti, le burle irritanti e qualsiasi atto o detto contrario al decoro ecclesiastico, ammonendo caritatevolmente chi manca, perchè si emendi. In generale, saranno sempre vigilanti, affinchè nelle varie circostanze vengano osservate tutte le norme della più compita urbanità.

Art. 45. Porranno ogni studio perchè si osservino puntualmente le regole del Seminario e gli ordini particolari dei Superiori.

Art. 46. Con prudenza e sincerità informeranno il Rettore e il Vicerettore intorno alla condotta degli alunni, verso i quali non avranno nè preferenze nè predilezioni di sorta.

Art. 47. Vigileranno perchè gli alunni in casa e fuori siano sempre puliti.

Art. 48. Occorrendo fare qualche correzione, la faranno con carità fraterna, con modi rispettosi e discreti, e adattandosi all'indole diversa dei giovani per farli migliori.

Art. 49. Useranno tutte le premure per la sanità degli alunni, prendendo e facendo prendere le precauzioni atte a prevenire le infermità, ed avviseranno subito i Superiori quando alcuno fosse indisposto. (Cfr. Norme igieniche, n. 4). Base del loro ufficio sarà la carità.

§ 4. — *Del Direttore di spirito.*

Art. 50. Al Direttore di spirito è affidata la cura del bene spirituale degli alunni per prepararli ad una vita sacerdotale perfetta. Perciò si avrà la massima oculatezza per designare a questo ufficio un sacerdote che abbia dato prova di essere fornito delle doti necessarie. (Cfr. art. 7).

Art. 51. Nessun Seminario mancherà del Direttore di spirito, del che si fa formale e grave precetto a tutti i Rmi Ordinari. Esso risiederà abitualmente nel Seminario per essere pronto ad ogni richiesta degli alunni, secondo la pratica dei migliori Istituti.

Art. 52. Se per circostanze speciali, non potesse provvisoriamente risiedere in Seminario, il sacerdote esterno incaricato dell'ufficio di cui si tratta, si recherà in Seminario tutti i giorni, in ore e luogo stabilito, per ascoltare gli alunni che desiderassero di parlargli.

Art. 53. « *Cura precipua del Direttore di spirito sia d' infondere e coltivare negli alunni con la maggiore sodezza quella pietà la quale è per tutti feconda, ma specialmente pel Clero, di utilità inestimabili. Quanto più la pietà avrà messo radici profonde nei chierici, tanto meglio saranno temprati a quel forte spirito di sacrificio, che è al tutto necessario per zelare la gloria divina e la salvezza delle anime* » (Leone XIII, Lett. cit.).

Art. 54. Il Direttore di spirito ascolterà le confessioni degli alunni, e darà loro tutti i consigli che giudicasse opportuni, soprattutto riguardo alla vocazione sacerdotale. Li dirigerà nel far la meditazione, leggendola o esponendola egli stesso, ovvero indicando un libro adatto, e ne regolerà la durata secondo l'età degli alunni.

Art. 55. Per riguardo al suo alto e delicato ministero, esso userà di tutta la prudenza per non ingerirsi nell'andamento disciplinare del Seminario; nè prenderà a patrocinare alunni corretti, castigati ecc.

Art. 56. Ad ascoltare le confessioni degli alunni, oltre il Direttore di spirito, saranno designati alcuni dotti e pii Sacerdoti, i quali, memori del grave loro còmpito e sulla scorta di approvati autori, forniranno ai penitenti consigli e lumi richiesti dalle loro incertezze, imponendo l'obbligo di ritirarsi dallo stato ecclesiastico a chi dimostrasse di non esservi chiamato.

Art. 57. I Superiori e i Professori dell'Istituto non potranno allo stesso tempo disimpegnare l'ufficio di Direttore di spirito, nè quello di Confessore ordinario.

§ 5. — *Del Prefetto degli Studi.*

Art. 58. L'ufficio di Prefetto degli studi si trova descritto nel Programma generale di studi al Capo VI.

Art. 59. In casi speciali, potrà essere chiamato a disimpegnare tale ufficio lo stesso Rettore del Seminario.

Art. 60. Al Prefetto degli studi è commesso il còmpito di fare osservare scrupolosamente il Regolamento degli studi, nonchè di adoperare i mezzi più convenienti a promuovere gli studi stessi nell'Istituto, sempre però d'intesa col Rettore.

Art. 61. Di quando in quando visiterà le classi durante le lezioni, e interrogherà gli alunni, per eccitare in questi l'ardore nello studio, nei Professori lo zelo nell'insegnare.

Art. 62. Vigilerà perchè siano tenuti con esattezza i registri scolastici e che in fine di ogni bimestre siano pronte le note delle medie dei punti ottenuti dagli alunni.

Art. 63. Dirigerà quanto riguarda gli esami finali e di riparazione; porrà ogni vigilanza e fermezza perchè gli esperimenti siano fatti con serietà e imparzialità, e perchè sia veramente vagliato il merito nel decretare le promozioni alle classi superiori. Assegnerà anche la classe ai nuovi alunni dopo averne riconosciuta l'idoneità, o dall'esame dei documenti, o da esami di ammissione.

Art. 64. Procurerà si facciano con la dovuta solennità l'inaugurazione dell'anno scolastico e la distribuzione dei premi, per l'aggiudicazione dei quali, d'intesa col Rettore e con l'approvazione del Vescovo o del Collegio dei Vescovi, stabilirà norme opportune.

Art. 65. In fine d'ogni anno scolastico compilerà un'esatta relazione sullo stato scientifico dell'Istituto in genere, e sul profitto conseguito dagli alunni, aggiungendo quei voti che giudicherà necessari od utili al miglioramento dell'istruzione. Tale relazione verrà da lui presentata al Rettore che la porterà a conoscenza del Vescovo o del Collegio dei Vescovi.

§ 6. — *Dei Professori.*

Art. 66. Ufficio di ciascun Professore è di guidare con competenza e coscienza i discepoli alla cognizione della materia che esso deve insegnare, ricordando che: *primus discendi ardor, nobilitas est magistri* [1].

Art. 67. I Professori nell'esercizio del loro ufficio saranno sotto la immediata dipendenza del Prefetto degli studi.

Art. 68. Saranno diligenti nel trovarsi puntualmente in classe, nel ben prepararsi sull'argomento di ciascuna lezione, nell'esaurire il proprio programma, nell'interrogare

[1] S. Ambros., *De Virginibus.*

di frequente gli alunni e correggerne i lavori, nell'eccitarli e incoraggiarli allo studio, nel mantenere la disciplina scolastica, senza di che è vano sperare un vero profitto. Soprattutto si mostreranno esemplari in ogni virtù, il che concilierà loro il dovuto rispetto. Se poi qualche alunno vi venisse meno, lo denuncieranno al Rettore o al Vicerettore perchè venga opportunamente ammonito.

Art. 69. I Professori non trascureranno quelli che in classe si mostrassero di minore ingegno, anzi prima di passare ad altro argomento, si assicureranno che la lezione sia stata ben compresa da tutti, il che gioverà moltissimo a tener desta l'emulazione e a condurre l'intera scolaresca a buona meta.

Art. 70. Ogni Professore avrà un registro dove noterà giornalmente i punti meritati dagli alunni nei saggi scolastici e nella condotta tenuta in iscuola. In fine di ogni bimestre ne farà la media e la presenterà al Prefetto degli studi.

§ 7. — *Dell' Economo.*

Art. 71. All'Economo spetta, sotto la dipendenza del Rettore, l'interna gestione finanziaria e materiale del Seminario.

Art. 72. Avrà un proprio archivio, dove terrà ordinatamente tutti i necessari documenti, specialmente le giustificazioni di entrata e di uscita, i registri, le note ecc., sicchè ad ogni richiesta possa render conto esatto della sua gestione. Farà al principio di ogni anno il preventivo delle spese, e alla fine esibirà al Rettore il bilancio consuntivo.

Art. 73. Non si opporrà mai a fare quelle spese che il Rettore crederà necessarie od utili al bene morale, disciplinare e scientifico del Seminario, a norma dell'art. 34.

Art. 74. Vigilerà in modo particolare su la cucina, affinchè gli alunni siano trattati convenientemente.

Art. 75. Visiterà spesso le diverse parti del fabbricato, per osservare se tutto è a suo luogo, se avvennero guasti o altro, per provvedere prontamente.

Art. 76. Procurerà che nel Seminario siano osservate tutte le norme di una ben intesa proprietà e siano adottati i sussidi dell'igiene. (Cfr. Appendice I, § 1).

Art. 77. Sarà in modo speciale sollecito che nella Chiesa o Cappella del Seminario tutto stia in perfetto ordine, che nulla manchi di ciò che è necessario per il culto, e che le sacre suppellettili siano tenute sempre in istato decoroso.

Art. 78. L'Economo durante l'anno avrà facoltà di fare, non solo le spese ordinarie, ma anche quelle di urgenza, ricordando però che le spese rilevanti, come restauri ai locali, arredi ecc., dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Collegio dei Vescovi, o del Vescovo diocesano.

Art. 79. L'Economo, d'intesa col Rettore, sceglierà i domestici, e questi dipenderanno immediatamente da lui. Esso poi vigilerà su la loro condotta religiosa, morale e disciplinare, secondo apposito regolamento, redatto d'accordo col Rettore stesso.

PARTE SECONDA

AMMISSIONE DEI GIOVANI IN SEMINARIO.

Quale sia lo scopo dei Seminari, apparisce chiaro dalle parole del Concilio di Trento che li istituì: « *Singulae Cathedrales certum puerorum numerum religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur, quorum indoles et voluntas spem afferat eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros, ita ut hoc Collegium Dei Ministrorum perpetuum Seminarium sit* ». E il Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. nella citata Lettera ai Vescovi d'Italia dice: « *Noi sentiamo di dover nuovamente e con più vivo studio raccomandare che innanzi tutto i Seminari siano con gelosa cura mantenuti nello spirito proprio, così rispetto all' educazione della mente come a quella del cuore. Non si perda giammai di vista, che essi sono esclusivamente destinati a preparare i giovani non ad uffici umani, per quanto legittimi ed onorevoli, ma all'alta missione di ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio* ».

L'ammissione quindi dei giovani in Seminario richiede la massima ponderazione. « *Non si accolgano*, prosegue Leone XIII, *che giovani i quali offrano fondate speranze di voler consacrarsi in perpetuo al ministero ecclesiastico* ». Non si ha con ciò da pretendere da essi, massime se

ancora di tenera età, una risoluta determinazione allo stato ecclesiastico, ma che addimostrino almeno una certa naturale disposizione a tale stato[1].

Nell'ammettere gli alunni sia ai corsi inferiori che ai superiori, si avrà presente il Decreto della S. Congregazione del Concilio « *De Seminariorum alumnis* », del 22 dicembre 1905[2], e le poche norme che seguono.

Capo I.

Ammissione ai corsi inferiori.

Art. 80. Perchè un giovane possa essere ammesso in Seminario dovrà appartenere a famiglia praticamente cristiana e di fama onorata.

Art. 81. Gli alunni, o chi per essi, esibiranno gli attestati:

1° di Battesimo e quello di Cresima, se pur l'hanno già ricevuta;

2° di legittimità di matrimonio dei genitori;

3° di buona condotta, rilasciato dal Parroco o dai Superiori degli Istituti frequentati;

4° di sana costituzione fisica e di vaccinazione.

Art. 82. Nell'assegnamento della classe si osserveranno rigorosamente le disposizioni del Cap. II *a)* del Programma generale degli studi.

Art. 83. Quanto all'età, la norma è data dalle disposizioni del Concilio di Trento. « *In hoc vero Collegio (Seminario) recipiantur qui ad minimum duodecim annos et ex legitimo matrimonio nati sint* ». (Sess. XXIII Cap. 18, De Reformat.).

[1] Cfr. Appendice II, 3.
[2] Cfr. Appendice II, 2.

Capo II.

Ammissione ai corsi superiori.

Art. 84. Nessuno sarà ammesso ai corsi superiori che non abbia regolarmente compiuto i corsi inferiori, superandone gli esami.

Art. 85. Gli alunni che, compiuti i corsi inferiori in un Seminario, si recano in un altro per studi superiori, esibiranno il certificato degli studi fatti e quello di buona condotta rilasciato dal Rettore.

Art. 86. Non si ammetteranno ai corsi superiori che quei giovani i quali abbiano dato segni di vocazione allo stato ecclesiastico.

Art. 87. È rimesso alla prudenza del Rettore il ritenere gli alunni che intendessero di rimanere in Seminario al solo scopo di conseguire la licenza liceale.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI.

Capo I.

Della pietà.

Dicesi pietà verso Dio quella disposizione dell'animo, che spinge ad adempiere i doveri che la creatura ragionevole ha verso il Creatore, rendendogli soprattutto un culto affettuoso e devoto. Essa abbraccia quindi tutto l'uomo e l'ordina alla sua meta divina, dando elevazione alla mente, fermezza al carattere, nobiltà al cuore, eccitamento e sostegno a tutte le virtù. Necessaria ad ogni forma di educazione, la pietà è indispensabile per la educazione ecclesiastica, che ha per fine di formare negli alunni l'*homo Dei* [1].

L'acquisto della pietà è dunque il primo e più grande dovere degli alunni. « *Decet clericos vel a prima aetate iugo Domini assuescere, pietati vacare plurimum, inservire sacris ministeriis, vitae sacerdotalis exemplo conformari* ». (Leo XIII Encycl. « *Paternae providaeque Nostrae* » 18 Septem. 1899).

[1] S. Paul. *Ad Timoth.* I, cap. VI, 11.

Il mezzo più semplice e più efficace per acquistare la pietà, è di esercitarsi nelle pratiche di essa, in modo che siano sempre l'espressione viva degl'interni pensieri e sentimenti dell'animo. Vi saranno pertanto pratiche di pietà quotidiane, settimanali, mensili, annuali.

§ 1. — *Pratiche quotidiane.*

Art. 88. In ogni Seminario si praticheranno ogni giorno i seguenti esercizi di pietà:

1.° Orazioni del mattino.

2.° Meditazione.

3.° Messa.

4.° Lettura spirituale.

5.° Visita al SSmo Sacramento.

6.° Recita del S. Rosario.

7.° Orazioni della sera ed esame generale di coscienza.

8.° Al mattino, al mezzogiorno, all'Ave Maria della sera, recita dell'*Angelus Domini*, o della *Regina coeli* secondo i tempi.

§ 2. — *Pratiche settimanali.*

Art. 89. Nelle Domeniche e in altre feste solenni le Camerate presteranno per turno il servizio nella Cattedrale. Il Rettore provvederà affinchè gli alunni che rimangono in Seminario, compiano qualche altro atto religioso, giusta l'opportunità. Quando il Vescovo interverrà alle funzioni in Cattedrale, dovranno recarvisi tutti gli alunni.

Art. 90. Nei giovedì o nelle Domeniche essi avranno una conferenza spirituale, della quale verrà incaricato un sacerdote atto per scienza e pietà. Tutti i venerdì nel

pomeriggio ad ora competente si reciteranno cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria* coll'orazione *Respice*, *quaesumus Domine*, *super hanc* etc.

Art. 91. Ogni otto giorni gli alunni si accosteranno al sacramento della Penitenza, e si comunicheranno di frequente secondo il consiglio del proprio Confessore.

§ 3. — *Pratiche mensili.*

Art. 92. Nel primo venerdì del mese avrà luogo il pio esercizio in onore del S. Cuore di Gesù, nel modo che sarà giudicato più opportuno, non dimenticando il privilegio della Messa votiva concessa dal Sommo Pontefice Leone XIII di s. m. [1]

Art. 93. Si farà il ritiro, detto della buona morte, con quelle conferenze e pratiche che la consuetudine ha indotto, col fine che ciascuno esamini più accuratamente la propria coscienza, e prenda quelle risoluzioni che valgano a meglio correggere i difetti e ad avanzare nella virtù.

§ 4. — *Pratiche annuali.*

Art. 94. Si faranno divotamente le Novene, i Tridui, ecc. che si sogliono premettere alle maggiori solennità di N. S. G. C. e di Maria SSma; parimenti celebreranno con speciale divozione dette feste, non che quelle altre che la Chiesa inculca al popolo cristiano.

Art. 95. Con divozione filiale si praticherà il *Mese Mariano.*

Art. 96. Ogni anno si terrà un corso di Esercizi spirituali, almeno di cinque giorni consecutivi, ovvero due

[1] Cfr. Appendice II, 1.

corsi di tre giorni ciascuno, secondo le consuetudini locali. In quei giorni i chierici già *in Sacris* reciteranno le Ore canoniche in comune.

Art. 97. Gli alunni presteranno la dovuta attenzione alle predicazioni degli esercizi, ed in genere, alle meditazioni, istruzioni, letture spirituali e conferenze per il loro profitto, disposti a renderne conto ai Superiori qualora venissero interrogati.

Capo II.

Dello Studio.

Lo studio è uno dei più gravi doveri per coloro che si preparano a divenire insieme *sal terrae* e *lux mundi*. « *Lumen doctrinae, neque illud vulgare, in sacerdote requiritur, quia muneris eius est implere sapientia ceteros, evellere errores, ducem esse multitudini per itinera vitae ancipitia et lubrica* ». (Leo XIII, Encycl. « *Exeunte iam anno* » 1 Dic. 1888).

Gli alunni attenderanno quindi con ogni diligenza agli studi loro prescritti. Prima di tutto innalzeranno la lor mente a Dio per invocarne l'aiuto e poi consacreranno allo studio tutto il tempo stabilito, fuggendo l'oziosità che è veleno dell'anima e del corpo.

§ 1. — *Delle scuole.*

Art. 98. Tutti gli alunni saranno sempre pronti alle lezioni e ai rispettivi esercizi scolastici.

Art. 99. Si osserverà la separazione delle classi, nelle quali verrà assegnato a ciascuno un posto, che non cambieranno senza il permesso del Professore.

Art. 100. Nel recarsi alla scuola e nell'uscirne, sia per cambiar classe, sia per restituirsi alla propria camerata, gli alunni procederanno sempre in silenzio e con ordine, senza trattenersi a conversare con scolari esterni, se vi fossero, ricordando che è assolutamente vietato di avere con essi qualunque relazione, senza permesso speciale del Rettore.

Art. 101. Nessuno uscirà dalle scuole, se non per giusto motivo e con l'espressa licenza del Professore.

Art. 102. Alle lezioni ognuno presterà la debita attenzione, per ritrarne ogni profitto.

Art. 103. Il silenzio, la compostezza della persona, il rispetto, la modestia nel domandare e nel rispondere, sono le doti di un ben disciplinato scolare.

§ 2. — *Del luogo e del tempo di studio.*

Art. 104. Gli alunni si occuperanno principalmente delle lezioni di scuola e di altre materie affini. Perciò non si permetterà loro di tenere in camera libri che possano recare danno morale e distrazione dagli studi principali. Quanto alle letture, si osserveranno rigorosamente le prescrizioni del regnante Pontefice Pio X nell'Enciclica « *Pieni l'animo* » del 28 Luglio 1906 [1] e la già citata Istruzione del S. Uffizio del 28 Agosto 1907.

Art. 105. In tempo di studio si farà il più perfetto silenzio; perciò nessuno uscirà di camera, nemmen per recarsi dai Superiori o dal Confessore, se non per urgente necessità.

Art. 106. Oltre allo studio delle lettere e scienze, gli alunni dovranno imparare il canto gregoriano, secondo le

[1] Cfr. Appendice II, 3 e 4.

prescrizioni del regnante Pontefice Pio X, intervenendo alla scuola che avrà luogo ogni settimana in giorni da destinarsi.

Art. 107. Si procurerà che ogni Seminario, data la parte principale al canto gregoriano, abbia la sua *Schola cantorum* nella quale si coltiverà il canto figurato, conforme alle prescrizioni del Motu Proprio del regnante Pontefice Pio X (22 Nov. 1903), preferendo le composizioni di genere polifono, che mantengono in istima ed amore il canto gregoriano.

Art. 108. Nei giorni e nelle ore stabilite, gli alunni si eserciteranno nelle sacre cerimonie, affine di servire con esattezza, gravità e divozione nelle sacre funzioni, tanto nella Cappella o Chiesa del Seminario quanto nella Cattedrale.

§ 3. — *Prove obbligatorie del profitto nello studio.*

Art. 109. Tutti gli alunni saranno obbligati a prender parte ai saggi, concorsi, ecc. che saranno stabiliti dal Prefetto degli studi, d'accordo col Rettore.

Art. 110. Tutti si presenteranno agli esami per la promozione alle classi superiori, secondo le disposizioni del Capo VI *e*, *f*, del Programma degli studi.

Art. 111. Chiunque, non impedito da manifesta infermità, o da altra legittima causa riconosciuta dai Superiori, trascurerà di presentarvisi, mostrerà di non voler più rimanere in Seminario.

Art. 112. Se alcuno degli alunni non si presenterà agli esami, per legittima causa, oppure, presentatosi, non verrà approvato, dovrà farli nella sessione di riparazione.

Art. 113. Se alcuno non si presenterà agli esami di riparazione, oppure, ripresentatosi, non verrà approvato, se

alunno del ginnasio o del liceo, potrà ripetere la classe con la facoltà della doppia prova di esami; se poi sarà alunno di teologia, non essendo possibile di fargli ripetere la stessa classe (per il fatto che gli alunni di due o tre corsi si trovano insieme, per alcune materie), dovrà fare un anno di più, e di ciò si terrà conto nell'ammetterlo agli Ordini Sacri.

Capo III.

Della disciplina.

Per disciplina qui s'intende il complesso delle norme pratiche che regolano la vita degli alunni nel Seminario. Essa promovendo l'ordine esterno, mira all'ordine interno della volontà, per formarla al dovere e alla virtù.

La disciplina viene in aiuto della naturale debolezza, generando nell'anima l'abitudine del bene, che non si acquista se non con atti ripetuti. I Superiori perciò la introducano e la mantengano in fiore e gli alunni l'abbiano in vera stima, persuasi che essa non violenta la volontà, ma piuttosto la libera dalle cattive inclinazioni. Saranno un giorno sacerdoti esemplari, coloro che, alunni, sono amanti della disciplina. « *Illi in sacerdotio integre sancteque versabuntur, qui sese in hoc genere ab adolescentia excoluerint, et tantum disciplina profecerint, ut ad eas virtutes quae commemoratae sunt, non tam instituti quam nati videantur* ». (Leo XIII, Encycl. « *Etsi Nos* » 15 Feb. 1882).

§ 1. — *Avvertenze generali.*

Art. 114. Si userà tutta la diligenza affinchè gli alunni siano segregati dal contatto con giovani non aspiranti al sacerdozio, se le scuole fossero frequentate da esterni.

Art. 115. Gli alunni saranno divisi in camerate secondo l'età, la classe, a giudizio del Rettore.

Art. 116. A ciascuno verrà assegnato il posto in scuola, in refettorio, in cappella, nelle file ecc., il qual posto verrà mutato di tanto in tanto, onde promuovere e conservare la mutua carità.

Art. 117. Si formerà un orario che regoli gli atti in comune, tanto nei giorni di scuola, quanto per quelli di vacanza, e rimarrà esposto, perchè tutti possano averne conoscenza. Un orario speciale verrà stabilito per le ferie autunnali, nelle quali, oltre gli esercizi di pietà, non deve mancare qualche lezione ed un poco di studio.

Art. 118. Tutti indistintamente gli alunni saranno tenuti ad intervenire con puntualità agli atti in comune, dai quali potranno essere solamente dispensati dai Superiori per cause particolari e plausibili.

Art. 119. Occorrendo a qualche alunno la necessità di assentarsi momentaneamente dalla cappella, dal refettorio, dalla scuola, dalla ricreazione e simili, domanderà il permesso al Superiore che presiede.

Art. 120. Sarà data la conveniente importanza al silenzio, che, ben praticato, conferisce moltissimo alla virtù e allo studio.

Art. 121. Nel Seminario vi saranno appositi locali per la ricreazione delle diverse camerate.

Art. 122. Sarà sempre data la preferenza a quei trattenimenti e giuochi, che tengano viva la ricreazione interessando tutta la camerata.

Art. 123. Durante le refezioni, ordinariamente, si farà lettura, usando per ciò libri edificanti ed istruttivi.

Art. 124. Si farà in modo che lo studio, le ricreazioni e le stesse funzioni di chiesa non si prolunghino soverchiamente, perchè gli alunni non ne risentano tedio.

Art. 125. Si avrà l'avvertenza che i dormitori e tutti gli altri locali frequentati nelle ore notturne, siano sufficientemente illuminati.

§ 2. — *Verso i Superiori.*

Art. 126. Gli alunni riconosceranno nella persona del Rettore un padre, cui è dovuto filiale amore e pronta obbedienza. Proporzionatamente faranno così verso gli altri Superiori.

Art. 127. Ognuno, nelle ore e nel modo che verrà stabilito, avrà libero accesso al Rettore per esporre i propri bisogni ed i propri desideri con animo aperto e confidente. Con le stesse cautele, e per ragionevole motivo, potranno gli alunni recarsi anche dal Direttore di spirito e dal Vicerettore. Prima però di lasciare la camerata, ne daranno avviso al Prefetto.

Art. 128. Accetteranno con sommissione e in pace i dinieghi, i rimproveri, le correzioni e i castighi, che loro venissero dai Superiori, e ne trarranno profitto, dimostrandolo col fatto di una emenda sincera e duratura.

Art. 129. Alla presenza del Rettore, di altri Superiori, o di persone distinte, rimarranno sempre in piedi e a capo scoperto, quando non siano espressamente invitati a sedere ed a coprirsi.

Art. 130. Ogni alunno, scorgendo qualche grave mancanza, da cui possa derivare offesa di Dio, pericolo alla virtù dei compagni o al buon nome del Seminario, ne darà avviso ai Superiori perchè vi apportino opportuno rimedio. Il far ciò non è esercitare l'ufficio di delatore, ma zelare il bene comune e la carità verso le anime.

§ 3. — *Verso se stessi.*

Art. 131. Ogni alunno rispetterà in se medesimo l'immagine di Dio e il tempio dello Spirito Santo, coll'osservare la più grande modestia e decenza, tanto in compagnia degli altri, come da solo nella propria camera, pensando che in ogni luogo Dio è presente.

Art. 132. Tutti cureranno la nettezza della persona e degli abiti; porteranno la chioma convenientemente tagliata e composta, alieni da ogni vanità e sordidezza, come da ogni affettazione e singolarità, conformandosi in tutto agli usi del Seminario.

Art. 133. Sarà loro impegno di osservare i precetti igienici, riguardanti la cura della persona. (Cfr. Appendice I, § 2).

Art. 134. Serberanno decoro nel tratto, nel portamento, nel parlare, guardandosi da ogni leggerezza e da ogni atto disdicevole alla gravità ecclesiastica.

Art. 135. Terranno ordine e pulitezza nella camera, nei libri, nel suppellettile, e non faranno sciupo nè degli oggetti propri, nè di quelli del Seminario.

§ 4. — *Verso i compagni.*

Art. 136. Gli alunni osserveranno costantemente la divisione fra camerata e camerata, sì in casa che fuori, tanto che quelli dell'una non tratteranno con quelli dell'altra senza licenza dei Superiori.

Art. 137. Nei compagni vedranno altrettanti fratelli in Gesù Cristo, affinchè cominci così a regnare fra essi quella mutua carità che è tanto desiderabile fra gli ecclesiastici.

Art. 138. Nel conversare tra loro useranno sempre maniere informate alla cristiana carità, perciò eviteranno le contese, le parole pungenti, guardandosi soprattutto dal farsi beffe di chi è più virtuoso, o di chi avesse qualche difetto naturale.

Art. 139. Nel chiamarsi l'un l'altro faranno uso del semplice nome o cognome di famiglia, escludendo affatto ogni soprannome.

Art. 140. Eviteranno le amicizie particolari, il mettersi le mani addosso, anche per ischerzo, lo scriversi biglietti o lettere, il farsi dei regali e cose somiglianti rigorosamente proibite. I trasgressori saranno puniti a dovere.

Art. 141. Avrano in orrore qualunque parola o discorso indecente nonchè qualsiasi tratto men che onesto.

Art. 142. In ricreazione, o al passeggio, non sarà mai loro lecito di segregarsi dai compagni e sottrarsi dalla sorveglianza del Prefetto.

§ 5. — *Verso i domestici.*

Art. 143. Gli alunni useranno con i domestici i dovuti riguardi di carità e di civiltà, senza però contrarre alcuna famigliarità con essi. Avendo in alcuna cosa a lagnarsi del loro servizio, ne riferiranno al Prefetto.

Art. 144. A nessuno sarà lecito d'intrattenersi con i domestici e molto meno di dar loro commissioni o incarichi.

Art. 145. I soli Prefetti, d'intesa col Vicerettore, tratteranno con i domestici per far provvedere quello che gli alunni debbono procurarsi a loro spese, e per le commissioni.

§ 6. — *Verso gli estranei.*

Art. 146. Le visite agli alunni saranno permesse d'ordinario, due volte alla settimana, in giorni da fissarsi, in ore libere dagli atti in comune, e prima dell'Ave Maria della sera. Per visite straordinarie si dovrà richiedere ogni volta la licenza dei Superiori.

Art. 147. In via ordinaria, potranno gli alunni ricevere le visite dei genitori o dei parenti prossimi. Se si tratta di altre persone, occorre il permesso del Rettore o Vicerettore.

Art. 148. In parlatorio gli alunni si comporteranno in tutto e con tutti secondo le regole di buona creanza, non per piacere vanamente al mondo, ma per fuggire la inciviltà ed ogni ruvido trattare col prossimo.

Art. 149. Gli alunni non potranno ricevere commestibili o bevande senza il permesso del Vicerettore, il quale ne disporrà secondo che crederà conveniente.

Art. 150. Niuno riceverà o spedirà corrispondenze epistolari senza che siano state vedute dal Rettore, che nella sua prudenza, vedrà se sia il caso di farne la consegna o la spedizione.

§ 7. — *Della refezione.*

Art. 151. Nell'entrare e nell'uscire dal refettorio gli alunni osserveranno il silenzio, e nel tempo della refezione ascolteranno la lettura che verrà fatta.

Art. 152. Ognuno a tavola serberà un contegno corretto, come lo esigono le regole di buona creanza evitando soprattutto l'avidità e la precipitazione nel prendere il cibo, contrarie non meno alla sanità che alla temperanza.

Art. 153. Si abitueranno gli alunni al cibo comune. Nei casi speciali il Superiore provvederà secondo il bisogno e nel modo che giudicherà espediente.

§ 8. — *Della ricreazione.*

Art. 154. Ognuno prenderà parte volentieri alla ricreazione in comune, affinchè riesca di vero sollievo al corpo ed allo spirito.

Art. 155. Non sarà lecito ad alcuno, senza speciale licenza del Prefetto, di appartarsi dai compagni nel tempo della ricreazione, nè di ritirarsi in camera, fosse anche per attendere allo studio o alla lettura di qualche libro.

Art. 156. Verranno proscritti quegli scherzi che non fossero conformi allo spirito di carità e che disdicessero a persona bennata, come pure quei giuochi che fossero di pericolo alla salute. (Cfr. Appendice I, § 2).

§ 9. — *Del passeggio ed altre uscite fuori del Seminario.*

Art. 157. Ognuno procurerà di trovarsi pronto ed in conveniente assetto per il passeggio, in attesa del cenno del Prefetto per la partenza.

Art. 158. Nessuno potrà rimanere in casa nel tempo della passeggiata, se non per grave ragione e col permesso, ottenuto volta per volta dai Superiori.

Art. 159. Ogni camerata andrà per quelle vie che saranno indicate dal Prefetto, d'intesa con i Superiori. Durante il passeggio è assolutamente vietata qualunque refezione, senza espressa licenza del Rettore.

Art. 160. In città si camminerà sempre in buon ordine, con portamento decoroso, con passo moderato, e ciascuno s'intratterrà col proprio compagno parlando a voce som-

messa. Fuori di città, il Prefetto potrà permettere che si sciolgano le file, però nessuno si allontanerà di troppo.

Art. 161. Se nella passeggiata s'incontrasse Monsignor Vescovo, gli alunni si fermeranno a capo scoperto per rendergli il dovuto ossequio; – se poi s'incontrassero i signori Canonici, Superiori, Professori del Seminario, altri Sacerdoti, ovvero personaggi specialmente indicati dai Superiori, saluteranno scoprendosi il capo, ma senza fermarsi.

Art. 162. Non si permetterà agli alunni di uscire dal Seminario per andare fuori a pranzo o per far visite in case particolari. Così pure non si permetterà, in via ordinaria, di uscire con i parenti quando venissero a visitarli.

§ 10. — *Delle vacanze.*

Art. 163. Nei giorni di vacanza, pur rimanendo fermo il regolamento, sarà in facoltà del Rettore di prolungare la passeggiata e le ricreazioni, ed anche di dispensare per giusta causa, in tutto o in parte, dallo studio.

Art. 164. Non sarà permesso, in occasione di prolungate vacanze, di andare a passarle presso la famiglia; ognuno si contenterà dei divertimenti che verranno procurati in quei giorni nel Seminario.

Art. 165. Le vacanze autunnali si passeranno da tutti nella villeggiatura del Seminario.

Art. 166. È rimesso alla prudenza dei Vescovi di concedere agli alunni, specialmente di Liceo e di Teologia, di recarsi per alcuni giorni (un mese al massimo) presso le rispettive famiglie. In tal caso sarà cura del Rettore di affidarli alle sollecitudini dei rispettivi Parrochi o di altro pio Sacerdote, dai quali richiederà confidenziali informazioni sulla loro condotta prima di riammetterli in Seminario.

§ 11. — *Dell' espulsione.*

Art. 167. L'espulsione dal Seminario è rimedio estremo, ma talvolta indispensabile, per l'incolumità dell'Istituto. « *Discolos et incorrigibiles*, dice il Concilio di Trento (Sess. XXIII, Cap. 18 De Reformat.), *ac malorum morum seminatores acriter punient, eos etiam, si opus fuerit, expellendo* ». « *Si rimandino*, dice il Sommo Pontefice Leone XIII nella citata Lettera, *quanti nel corso della loro educazione manifestassero tendenze non convenevoli alla vocazione sacerdotale* ».

Art. 168. Saranno perciò rimandati gl'incorreggibili, quelli cioè, che, dopo amorevoli ammonizioni e correzioni opportune, dànno poca speranza di emenda; e gli scandalosi, che inducono gli altri ad ammutinamenti, a trasgressioni di regole, ad insolenze.

Art. 169. Le gravi mancanze contrarie alla moralità saranno punite con l'immediata espulsione dal Seminario, secondo il giusto parere in proposito di S. Alfonso, « *Tutius consilium est eum statim e Seminario expellere, quia talis ovis inquinata contagione potens est totum Seminarium corrumpere* ». (Homo Apost. *Reg. de Sem.* 1, 4).

APPENDICE I.

NORME IGIENICHE.

NORME IGIENICHE

§ 1. — *Abitazione.*

Art. 1. I locali della cappella, del refettorio, dello studio ecc., siano ampi, bene illuminati ed aereati, possibilmente provvisti di illuminazione elettrica.

Art. 2. Le aule scolastiche siano mantenute nella dovuta nettezza, abbiano banchi comodi, di modello igienico e vario, secondo l'età degli alunni.

Art. 3. Si provveda che in tutte le stanze sia spesso rinnovata l'aria in qualunque stagione dell'anno.

Art. 4. Le camere da letto e i dormitori siano di tal capacità da corrispondere ad un minimo di 14 metri cubi per ogni individuo.

Art. 5. L'acqua potabile sia separata da quella che serve per gli usi comuni.

Art. 6. I cessi siano in proporzione degli individui, ben aereati, costruiti con il sistema dei vasi di maiolica a sifone, con caduta intermittente d'acqua.

Art. 7. Ogni locale sia provvisto di grandi sputacchiere di metallo smaltato con sabbia.

Art. 8. La pulizia di tutte le stanze e corridoi sia fatta ogni giorno, con segatura bagnata, o meglio, con canavacci bagnati avvolti intorno alle scope.

Art. 9. Qualora le scuole siano fuori del Seminario, occorre che presso la scuola vi sia un vestibolo ampio e ben ventilato, ove si depositino ombrelli, mantelli bagnati e cappelli.

§ 2. — *Cura della persona.*

Art. 10. Ogni alunno deve avere la massima cura della nettezza del corpo, lavarsi il viso e il collo ogni giorno e le mani più spesso, specialmente prima di ogni pasto; risciacquarsi in ore opportune la bocca e pulire i denti.

Art. 11. Occorre lavare di quando in quando tutto il corpo, o mediante un bagno generale in bagnarola o mediante doccia.

Il bagno si prenda nei giorni di vacanza, per turno, a distanza dai pasti, ed avendo cura di farlo seguire da una conveniente reazione all' aperto.

Art. 12. La biancheria personale e quella del letto siano cambiate sovente: gli abiti siano sbattuti e spazzolati ogni giorno. Il collare di gomma è da proibirsi, perchè dannoso alla salute.

Art. 13. Le passeggiate si facciano fuori dell'abitato, e durino non meno di un' ora nei giorni di scuola e di due ore nei giorni di vacanza.

Art. 14. Le ricreazioni si tengano possibilmente sempre all'aperto, sotto un porticato quando piove. Gli alunni non stiano seduti o fermi a conversare, ma camminino o meglio prendano parte a giuochi collettivi per i quali il corpo sia in movimento.

§ 3. — *Medico.*

Art. 15. Il medico addetto al Seminario deve visitare rigorosamente ciascun giovane che si presenti per la ammissione, e verificare se è stato rivaccinato di recente. Dipenderà dal suo prudente giudizio il non accettare i soggetti gracili o predisposti a malattie, nonchè quelli che presentino infezioni esterne trasmissibili ai compagni.

Art. 16. Egli acceda periodicamente al Seminario in giorni ed ore prestabilite, in modo che tutti gli alunni possano facilmente ricorrere a lui per consigli igienici.

Art. 17. Informi il Rettore di qualunque inconveniente igienico che potesse avvertire nel Seminario e proponga i mezzi per ripararvi.

Art. 18. Dichiari quando un alunno si debba dispensare dall'osservanza del digiuno.

Art. 19. Faccia un'ispezione sommaria a tutti gli alunni, prima e dopo la villeggiatura; e prenda nota in apposito registro delle condizioni generali della loro salute.

Art. 20. Curi gli alunni e tutto il personale nelle malattie brevi e di poca entità nel Seminario stesso; ma appena abbia il dubbio che una malattia possa durare a lungo o possa essere trasmissibile ad altri, proponga al Rettore l'immediato trasporto dell'infermo in famiglia o in una casa di cura.

Art. 21. Ordini le disinfezioni che ritiene opportune, ed invigili che non siano conservate nell'infermeria sostanze venefiche o altrimenti pericolose alla salute.

Art. 22. Il Medico, d'intesa con l'economo, sorvegli la nettezza della cucina e della dispensa, la stagnatura dei rami, la bollitura del latte. Verifichi gli alimenti e le bevande, per riguardo alla loro buona qualità ed alle possibili adulterazioni.

§ 4. — *Infermeria.*

Art. 23. I locali destinati ad uso di infermeria siano preferibilmente esposti a mezzogiorno e provvisti di fornello, acqua potabile e cesso separato. Le pareti delle camere siano inverniciate a smalto. L'infermeria sia provvista di tutto il materiale asettico ed antisettico per una prima medicatura.

Art. 24. Vi sia una camera appartata e riservata per i casi di malattie infettive.

Art. 25. Ogni alunno, sentendo qualche indisposizione, ne avviserà subito il Prefetto e questi il Rettore, affinchè il malato sia, con tutta sollecitudine, trasportato all'infermeria, e ne venga subito informato il medico.

Art. 26. Il Vicerettore si darà premura che gli ammalati siano assistiti con diligenza e carità da un infermiere capace e fidato.

Art. 27. Il malato sarà ubbidiente al medico ed all'infermiere in tutto ciò che gli verrà ordinato.

Art. 28. Se il male prendesse, a giudizio del medico, forma complicata, oppure si prevedesse di lunga durata, il Rettore ne avviserà tosto i genitori o i parenti dell'infermo. (Cfr. § 3, Art. 20).

Art. 29. Nessuno potrà visitare i malati, senza speciale licenza del Rettore o del Vicerettore.

APPENDICE II.

DOCUMENTI PONTIFICI.

DOCUMENTI PONTIFICI

1. — Ex Brevi "*Benigno divinae providentiae consilio*" Leonis XIII. - 28 Iun. 1889.

.... In iis Ecclesiis et Oratoriis ubi feria sexta, quae prima unoquoque mense occurrit, peculiares pietatis exercitationes in honorem Divini Cordis, approbante loci Ordinario, mane peragentur, indulgemus ut huiusmodi piis exercitationibus addi valeat Missa votiva Sacri Cordis Iesu, dummodo in illum diem non incidat festum aliquod Domini aut duplex primae classis, vel feria vel vigilia, octava ex privilegiatis, de cetero servatis rubricis.

N. B. La Messa da leggersi per tale occasione è quella stessa che si legge nella festa del S. Cuore di Gesù *(Egredimini)*. Questa Messa si deve celebrare *more votivo pro re gravi,* cioè con *Gloria, Credo,* con una sola orazione, col Prefazio *de Nativitate* dalla Domenica della SS. Trinità fino alla Settuagesima, e con quello *de Cruce* dalla Settuagesima fino alla Domenica di Pentecoste; e sempre col Vangelo di S. Giovanni in fine *(S. C. dei R. 20 Maggio 1890)*. Non è però necessario che la detta Messa sia cantata come le Messe votive *pro re gravi. (S. C. dei R. 20 Maggio 1892).*

2. — DECRETUM S. C. CONCILII.

DE SEMINARIORUM ALUMNIS.

Vetuit S. Tridentina Synodus ad sacros ordines ascendere, vel ordines iam susceptos exercere eos omnes qui a suo Episcopo fuerint etiam extraiudicialiter prohibiti. Ita namque in *cap. 1, Sess. 24, de reform.* statuitur:

« Cum honestius ac tutius sit subiecto debitam Praepositis « obedientiam impendendo in inferiori ministerio deservire, quam « cum Praepositorum scandalo graduum altiorum appetere digni- « tatem; ei qui ascensus ad sacros ordines a suo Prelato ex qua- « cumque causa etiam ob occultum crimen quomodolibet, etiam « extraiudicialiter fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus seu « gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis fuerit suspensus, nulla « contra ipsius Praelati voluntatem concessa licentia de se pro- « moveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus et dignitates « sive honores, restitutio suffragetur ».

Cum vero generalis haec lex Seminariorum quoque alumnos comprehendat, si quis eorum, sive clericus sive clericatui adhuc non initiatus, e pio loco dimittatur eo quod certa vocationis signa non praebeat, aut qualitatibus ad ecclesiasticum statum requisitis non videatur instructus, hic certe deberet, iuxta grave S. Concilii monitum, sui Pastoris iudicio subesse et acquiescere.

At contra saepe contingit ut e Seminario dimissi, eorum qui praesunt iudicium parvipendentes et in sua potius opinione confisi, ad sacerdotium nihilominus ascendere studeant. Quaeritant itaque aliud Seminarium, in quod recipiantur, ubi studiorum cursum expleant, ac denique aliquo exhibito plus minusve sincero ac legitimo domicilii aut incardinationis titulo, ordinationem assequuntur. Sanctuarium autem ingressi haud recta via, quam saepissime fit ut Ecclesiae utilitati minime sint. Passim vero utrumque Ordinarium, et originis et ordinationis, diu fastidioseque vexant ut sibi liceat ad natale solum regredi, ibique consistere, dioecesi in qua et pro qua ordinati sunt derelicta, et alia optata, pro cuius necessitate aut utilitate minime assumpti sunt, ubi imo eorum praesentia otiosa est et quandoque etiam damnosa: unde Episcopi in graves angustias coniiciuntur.

His itaque de causis nonnullarum provinciarum Episcopi inter se convenerunt statuentes in sua seminaria neminem admittere qui ante fuerit a proprio dimissus.

Sed cum particularis haec conventio non plene neque undique sufficeret, complures Ordinarii S. Sedem rogaverunt ut generalem legem ferret, qua malum radicitus tolleretur.

His itaque attentis, et omnibus ad rem mature perpensis, SSmus D. N. Pius PP. X, cui cordi quam maxime est ecclesiasticam disciplinam integram conservare, et a sacris avertere quemlibet qui probatissimus non sit, accedente etiam voto Em. S. C. Concilii Patrum in Congregatione diei XVI mens. Decembris 1905 emisso, praesentibus litteris statuit atque decernit:

1.° Ut in posterum nullus loci Ordinarius alterius dioecesis subditum sive clericum sive laicum in suum Seminarium admittat, nisi prius secretis litteris ab Episcopo Oratoris proprio expetierit et cognoverit, utrum hic fuerit olim e suo Seminario dimissus. Quod si constiterit, omittens iudicare de causis, aut determinare utrum iuste an iniuste alius Episcopus egerit, aditum in suum Seminarium postulanti praecludat.

2.° Qui vero bona fide admissi sunt, eo quod reticuerint se antea in alio Seminario versatos esse et ab eo deinde dimissos, statim ut haec eorum conditio cognoscatur, admonendi sunt ut discedant. Quodsi permanere velint, et ab Ordinario id eis permittatur, eo ipso huic dioecesi adscripti maneant, servatis tamen canonicis regulis pro eorum incardinatione et ordinatione; sed aucti sacerdotio in dioecesim, e cuius Seminario dimissi fuerint, regredi ibique stabile domicilium habere prohibentur.

3.° Pariter cum similis ferme ratio vigeat, qui dimissi ex Seminariis aliquod religiosum institutum ingrediuntur, si inde exeant postquam sacris initiati sunt, vetantur in dioecesim redire, e cuius Seminario dimissi fuerint.

4.° Dimissi vero ex aliquo religioso Instituto in Seminarium ne admittantur, nisi prius Episcopus secretis litteris a moderatoribus eiusdem Instituti notitias requisierit de moribus, indole et ingenio dimissorum, et constiterit nil in eis esse quod sacerdotali statui minus conveniat.

Denique meminerint Episcopi fas sibi non esse, nomine proprio manus cuiquam imponere qui subditus sibi non sit eo

modo et uno ex iis titulis, qui in Constitutione *Speculatores* Innocentii XII et in decreto S. C. Concilii quod incipit « *A primis* » die XX m. Iulii 1898 statuuntur. Ac pariter neminem ordinari posse qui non sit utilis aut necessarius pro ecclesia aut pio loco pro quo assumitur, iuxta praescripta a S. Tridentino Concilio in *cap. 16, Sess. 23, de reform.*

Vult autem Sanctitas Sua ut statuta haec et cautelae omnes a sacris canonibus in re tàm gravi adiectae, ab omnibus Ordinariis ad unguem serventur; idque ipsorum conscientiae et sollicitudini quam maxime commendat.

Praesentibus valituris contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, die 22 m. Decembris 1905.

† VINCENTIUS Card. Episc. Praenestinus
Praefectus.

C. De Lai, *Secretarius.*

3. — Dalla Lettera Enciclica "*Pieni l'animo*" 28 luglio 1906.

.... A prevenire però di lunga mano il moltiplicarsi di questi animi riottosi, gioverà assaissimo, Venerabili Fratelli, l'aver sempre presente l'alto ammonimento dell'Apostolo a Timoteo: *Manus cito nemini imposueris* (I Timoth. v, 22). È la facilità infatti nell'ammettere alle sacre ordinazioni quella, che apre naturalmente la via ad un moltiplicarsi di gente nel santuario, che poi non accresce letizia. - Sappiamo esservi città e diocesi, ove, lungi dal potersi lamentare scarsità nel clero, il numero dei sacerdoti è di gran lunga superiore alla necessità dei fedeli. Deh! qual motivo, o Venerabili Fratelli, di rendere così frequente la imposizione delle mani? Se la scarsità del clero, non può esser ragione bastevole a precipitare in negozio di tanta carità; là, dove il clero sovrabbonda al bisogno, nulla è che scusi dalle più sottili cautele, e da somma severità nella scelta di coloro che debbano assumersi all'onore sacerdotale.

Nè l'insistenza degli aspiranti può menomare la colpa di siffatta facilità. Il sacerdozio, istituito da Gesù Cristo per la salvezza eterna delle anime, non è per fermo un mestiere od un officio umano qualsiasi, al quale ognun che il voglia e per qualunque ragione abbia diritto di liberamente dedicarsi. Promuovano adunque i Vescovi, non secondo le brame o le pretese di chi aspira, ma, come prescrive il Tridentino, secondo la necessità delle diocesi; e nel promuovere in tal guisa, potranno scegliere solamente coloro che sono veramente idonei, rimandando quelli che mostrassero inclinazioni contrarie alla vocazione sacerdotale, precipua fra esse la indisciplinatezza e, ciò che la genera, l'orgoglio della mente.

Perchè poi non manchino i giovani che porgano in sè attitudine, per essere assunti al sacro ministero, torniamo, Venenerabili Fratelli, ad insistere con premura su ciò che già più volte raccomandammo, sull'officio cioè che vi corre, gravissimo dinanzi a Dio, di vigilare e promuovere con ogni sollecitudine il retto andamento dei vostri Seminari. Tali avrete i sacerdoti, quali voi li avrete educati. - Gravissima su ciò è la lettera che vi diresse, in data 8 dicembre 1902, il nostro sapientissimo predecessore, quasi testamento del suo diuturno pontificato. Nulla Noi vogliamo aggiungervi di nuovo: richiamiamo solo alla vostra memoria le prescrizioni in essa contenute; e raccomandiamo vivamente che al più presto sieno messi in esecuzione i Nostri ordini, emanati per organo della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, sulla concentrazione dei Seminari specialmente per gli studi della Filosofia e Teologia, a fine di ottenere così il grande vantaggio derivante dalla separazione dei Seminari maggiori, e l'altro non meno rilevante della necessaria istruzione del clero.

I Seminari siano gelosamente mantenuti nello spirito proprio, e rimangano esclusivamente destinati a preparare i giovani, non a civili carriere, ma all'alta missione dei ministri di Cristo. - Gli studi di Filosofia, di Teologia e delle scienze affini, specialmente della Sacra Scrittura, si compiano, tenen-

dosi alle pontificie prescrizioni, e allo studio di S. Tommaso, tante volte raccomandato dal venerato Nostro Predecessore, e da Noi nelle Lettere Apostoliche del 23 Gennaio 1904. I Vescovi poi esercitino la più scrupolosa vigilanza sui maestri e sulle loro dottrine, richiamando al dovere coloro, che corressero dietro a certe novità pericolose, ed allontanando senza riguardo dall'insegnamento quanti non approfittassero delle ricevute ammonizioni. Il frequentare le pubbliche Università, non sia permesso ai giovani chierici, se non per molti e gravi ragioni e con le maggiori cautele, da parte dei Vescovi. - Sia onninamente impedito che dagli alunni dei Seminari, si prenda parte comecchessia ad agitazioni esterne; e perciò interdiciamo loro, la lettura di giornali e di periodici, salvo per questi ultimi, e per eccezione, qualcuno di sodi principî, stimato dal Vescovo opportuno allo studio degli alunni. - Si mantenga con sempre maggior vigore e vigilanza l'ordinamento disciplinare. - Non manchi da ultimo in verun Seminario il direttore di spirito, uomo di prudenza non ordinaria, ed esperto nelle vie della perfezione cristiana, il quale con cure indefesse, coltivi i giovani in quella soda pietà, ch'è il primo fondamento della vita sacerdotale. - Queste norme, o Venerabili Fratelli, ove sieno da voi costantemente seguite, vi porgono sicuro affidamento di vedervi crescere intorno un clero, il quale sia vostro gaudio e corona vostra.

4. — **Instructio S. Rom. et Univ. Inquisitionis ad Reverendissimos Locorum Ordinarios Familiarumque Religiosarum Moderatores.**

Recentissimo Decreto « *Lamentabili sane exitu* » diei 3 Iulii c. a. ab hac S. Congregatione S. Romanae et Universalis Inquisitionis, iussu D. N. Pii Papae X, notati atque proscripti sunt praecipui quidam errores qui nostra aetate a scriptoribus, effrenata cogitandi atque scrutandi libertate abreptis, sparguntur, et altioris scientiae fuco et specie propugnantur.

Quum autem errores occulti serpere, et, quod maxime luctuosum est, incautos animos, iuvenum praesertim, occupare soleant, ac semel admissi difficillime radicitus ex animo evellantur, immo, etiam eradicati, plerumque sponte sua repullulent, opportunum visum est Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Cardinalibus, in rebus fidei et morum una mecum Inquisitoribus Generalibus, Decreto supra laudato monita quaedam adiungere, quibus plenius et efficacius attingatur finis quem S. Sedes in reprobandis erroribus sibi proposuerat, consequendum.

Memores igitur imprimis sint ad quos pertinet, necessarium esse ut sive in Seminariis clericorum saecularium et studiorum domibus Religiosorum, sive in Universitatibus, Lyceis, Gymnasiis aliisve educationis collegiis vel institutis, a iuvenum institutione omnino removeantur moderatores atque magistri qui damnatis erroribus infecti cognoscuntur, vel eorum suspecti merito habentur.

Necessarium pariter erit interdicere, praesertim Seminariorum alumnis ac universim viris ecclesiasticis, ne nomen dent libellis periodicis, quibus neoterici errores sive aperte propugnantur sive latenter insinuantur, neque quidquam in eis publici iuris faciant. A qua regula non deflectant, etsi aliquando gravis ratio aliud suadere videatur, nisi de consensu Ordinarii.

Consultum postremo erit sacram ordinationem differre vel etiam prorsus denegare iis qui, quod Deus avertat, neotericis erroribus imbuti essent, quos non ex animo reprobarent atque reiicerent.

His autem pro zelo, quo erga gregem sibi creditum animantur Ordinarii, illa adiicere non omittant consilia ac remedia quae pro ratione locorum et circumstantiarum opportuna iudicaverint ad zizania penitus ex agro domini evellenda.

Datum Romae, ex Aedibus S. O. die 28 augusti 1907.

S. Card. Vannutelli.

5. — Ex Litteris Encyclicis *" Pascendi dominici gregis. "* 8 Sept. 1907.

.... His omnibus praeceptionibus tum Nostris tum Decessoris Nostri oculos adiici oportet, quum de Seminariorum vel Universitatum catholicarum moderatoribus et magistris eligendis agendum erit. — Quicumque modo quopiam modernismo imbuti fuerint, ii, nullo habito rei cuiusvis respectu, tum a regundi tum a docendi munere arceantur; eo si iam funguntur, removeantur: item qui modernismo clam aperteve favent, aut modernistas laudando eorumque culpam excusando, aut Scholasticam et Patres et Magisterium ecclesiasticum carpendo, aut ecclesiasticae potestati, in quocumque ea demum sit, obedientiam detrectando: item qui in historica re, vel archeologica, vel biblica nova student: item qui sacras negligunt disciplinas, aut profanas anteponere videntur. — Hoc in negotio, Venerabiles Fratres, praesertim in magistrorum delectu, nimia nunquam erit animadversio et constantia; ad doctorum enim exemplum plerumque componuntur discipuli. Quare, officii conscientia freti, prudenter hac in re at fortiter agitote.

Pari vigilantia et severitate ii sunt cognoscendi ac deligendi, qui sacris initiari postulent. Procul, procul esto a sacro ordine novitatum amor: superbos et contumaces animos odit Deus!

6. — Ex Motu Proprio *" Praestantiâ "*. 18 Nov. 1907.

.... His constitutis, Ordinariis dioecesum et Moderatoribus Religiosarum Consociationum denuo vehementerque commendamus, velint pervigiles in magistros esse, Seminariorum in primis; repertosque erroribus modernistarum imbutos, novarum nocentiumque rerum studiosos, aut minus ad praescripta Sedis Apostolicae, utcumque edita, dociles, magisterio prorsus interdicant: a sacris item ordinibus adolescentes excludant, qui vel minimum dubitationis iniiciant doctrinas se consectari damnatas novitatesque maleficas.

ESEMPI D'ORARI.

ESEMPI DI ORARI

I. - PER I GIORNI DI SCUOLA

Ore

5 1/2 – Levata.
6 – Preghiere, Meditazione e Messa.
7 – Studio.
7 3/4 – Colazione.
8 – Scuola.
10 – Ricreazione.
10 3/4 – Studio.
12 – Pranzo e Visita al SSmo [1].
13 1/2 – Studio.
14 1/4 – Scuola.
16 1/4 – Passeggio o ricreazione in casa [2].
17 1/2 – Lezione spirituale, Rosario, Novene ecc.
18 1/4 – Studio.
20 – Cena.
21 1/4 – Orazione della sera, Esame e Riposo.

[1] Si potrebbe portare il pranzo alle ore 13 e allora si prolungherà lo studio delle 10 3/4.

[2] Secondo le stagioni, si potrà anticipare in tutto o in parte lo studio della sera, mettendo in quell'ora il passeggio.

II. - PER I GIORNI DI SCUOLA

Ore

5 1/2 – Levata.
6 – Preghiera, Meditazione e Messa.
7 – Studio.
7 3/4 – Colazione.
8 – Scuola [1].
10 – Ricreazione.
10 3/4 – Studio.
12 – Scuola.
14 – Pranzo e Visita al SSmo.
15 1/2 – Passeggio o Ricreazione in casa [2].
16 3/4 – Lezione spirituale, Rosario, Novene ecc.
17 3/4 – Studio.
20 – Cena.
21 1/4 – Orazioni della sera, Esame e Riposo.

[1] Se si stimasse opportuno posticipare di un'ora la scuola, lo studio delle 10 3/4 si porterà di seguito a quello delle 7.

[2] Nell'estate si potrà assegnare mezz'ora pel riposo, e in questo caso si toglierà mezz'ora dallo studio delle 17 3/4.

III. - PER I GIORNI DI FESTA

Ore

5 ½ – Levata.
6 – Preghiera, Meditazione e Messa.
7 – Studio.
7 ¾ – Colazione.
8 – Ricreazione.
8 ½ – Messa cantata e Conferenza.
10 – Canto gregoriano.
11 – Ricreazione e Ricevimenti.
12 – Studio.
14 – Pranzo e Visita al SSmo.
15 ½ – Passeggio o Ricreazione in casa.
16 ½ – Lezione spirituale, Rosario e Benedizione col SSmo Sacramento e Novene.
17 ¾ – Studio.
20 – Cena.
21 ½ – Orazione della sera, Esame e Riposo.

IV. - PER I GIORNI DI VACANZA

Ore

5 ½ – Levata.
6 – Preghiera, Meditazione e Messa.
7 – Studio.
7 ¾ – Colazione.
8 – Ricreazione.
8 ½ – Conferenza.
9 – Canto gregoriano.
10 – Ricreazione.
10 ½ – Studio.
11 ½ – Ricreazione e ricevimenti.
12 ½ – Studio.
14 – Pranzo e Visita al SSmo.
Passeggio e il resto come nei giorni di scuola.

INDICE

PROEMIO DELLA S. CONGREGAZIONE . . . . . » 5
APPROVAZIONE DEL S. PADRE . . . . . pag. 7

PARTE PRIMA.

Direzione dei Seminari.

CAPO I. - Alta direzione . . . . . » 11
» II. - Direzione interna . . . . . » 16
§ 1. - Del Rettore . . . . . » 17
§ 2. - Del Vicerettore. . . . . » 19
§ 3. - Dei Prefetti di Camerata . . . . » 20
§ 4. - Del Direttore di spirito. . . . . » 22
§ 5. - Del Prefetto degli Studi . . . . » 23
§ 6. - Dei Professori . . . . . » 24
§ 7. - Dell'Economo . . . . . » 25

PARTE SECONDA.

Ammissione dei giovani in Seminario.

CAPO I. - Ammissione ai corsi inferiori . . . . . » 28
» II. - Ammissione ai corsi superiori. . . . . » 29

PARTE TERZA.

Regolamento per gli alunni.

CAPO I. - Della Pietà . . . . . » 31
§ 1. - Pratiche quotidiane . . . . . » 32
§ 2. - Pratiche settimanali . . . . . » 32
§ 3. - Pratiche mensili . . . . . » 33
§ 4. - Pratiche annuali . . . . . » 33

Capo II. - Dello studio. . . . . pag. 34
§ 1. - Delle scuole. . . . . » 34
§ 2. - Del luogo e del tempo di studio. . » 35
§ 3. - Prove obbligatorie del profitto nello studio . . . . . » 36
» III. - Della Disciplina . . . . . » 37
§ 1. - Avvertenze generali . . . . . » 37
§ 2. - Verso i Superiori . . . . . » 39
§ 3. - Verso se stessi . . . . . » 40
§ 4. - Verso i compagni . . . . . » 40
§ 5. - Verso i domestici . . . . . » 41
§ 6. - Verso gli estranei . . . . . » 42
§ 7. - Della refezione . . . . . » 42
§ 8. - Della ricreazione . . . . . » 43
§ 9. - Del passeggio ed altre uscite fuori del Seminario. . . . . » 43
§ 10. - Delle vacanze . . . . . » 44
§ 11. - Dell'espulsione . . . . . » 45

APPENDICE I.

Norme igieniche.

§ 1. - Abitazione. . . . . » 49
§ 2. - Cura della persona . . . . . » 50
§ 3. - Medico . . . . . » 50
§ 4. - Infermeria . . . . . » 51

APPENDICE II.

Documenti Pontifici.

1. - Ex Brevi " *Benigno divinae providentiae consilio* ". » 55
2. - Decretum S. C. Concilii " *De Seminariorum alumnis* " » 55
3. - Dalla Lettera Enciclica " *Pieni l'animo* ". . . » 58
4. - Instructio S. R. et Un. Inquisitionis etc. . . . . » 60
5. - Ex Litteris Encyclicis " *Pascendi dominici gregis* ". » 62
6. - Ex Motu Proprio " *Praestantiâ* " . . . . . » 62

ESEMPI D'ORARI.

I. - Per i giorni di scuola . . . . . pag. 65
II. - Idem . . . . . » 66
III. - Per i giorni di Festa . . . . . » 67
IV. - Per i giorni di vacanza. . . . . » 68

262.21
V 63

22432

AUTHOR
S. Congr. dei Vescovi e Regolari
TITLE Norme per l'ordinamento educativo e discip. dei Sem. d'It.

DATE LOANED	BORROWER'S NAME	ROOM NUMBER
	O'Brien	
	STORAGE - CBPL	

22432